

COMUNE DI MONTIANO
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

REGOLAMENTO
PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LA
PROGETTAZIONE
(Art. 18 Legge 11/02/1994 n. 109)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 12/10/2000
Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 8/08/2002

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 18 comma 1 e 2 della Legge n. 109 dell' 11/02/1994 e successive modificazioni di seguito denominata "Legge 109".

ART. 2

Finalità

1. Il fondo ha come scopo quello di premiare e incentivare l'impegno di natura professionale del personale dell'Ufficio Tecnico.

2. Nella definizione di ufficio tecnico sono ricompresi il Settore LL.PP. e manutenzione, il Settore Pianificazione Territoriale, nonché il Servizio contratti per quanto attiene ai contributi nelle redazioni dei capitoli e assistenza giuridica.

ART. 3

Costituzione del fondo

1. Il fondo è costituito:

- a) per ciascuna opera o lavoro, da una somma in percentuale sull'importo posto a base di gara, stabilita con i criteri di cui al successivo comma 2 non superiore alla percentuale del 1,5%.
- b) per ciascun atto di pianificazione, comunque denominato, redatto da dipendenti dell'amministrazione da una somma pari al 30% della tariffa professionale.

2. Le percentuali da applicare agli importi posti a base di gara per stabilire le somme di cui al comma 1 lett. A) sono calcolate in funzione delle prestazioni effettivamente svolte all'interno (TAB. "A") secondo la seguente formula.

% sugli importi a base d'asta = 1,5% x Somma incidenze Tab. A relative alle prestazioni effettivamente svolte all'interno

TABELLA "A"

PRESTAZIONI SVOLTE	INCIDENZA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	7%
PROGETTO PRELIMINARE	15%
PROGETTO DEFINITIVO	25%
PROGETTO ESECUTIVO	20%
RESPONSABILE DEI LAVORI	2%
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE	5%
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	25%
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O COLLAUDO	1%
TOTALE	100%

3. Qualora alcune delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni, l'importo dell'incentivo sarà conseguentemente ridotto della percentuale corrispondente.

4. Le seguenti prestazioni:

- a) Indagini geologiche;
- b) Pratiche catastali e patrimoniali;
- c) Rilievi topografici e architettonici;
- d) Studi specialistici e particolari, propedeutici al progetto (valutazioni ambientali, analisi di laboratorio, ecc...)

sono aggiuntive rispetto alle prestazioni come sopra definite e, pertanto, escluse dalla diretta incentivazione e da non portarsi in detrazione nella determinazione dell'incentivo, qualora svolte esternamente.

5. In sede di bilancio di previsione, le somme di cui al c.1 lett. a) e le somme di cui al c. 1 lett. b), confluiscono figurativamente nel fondo incentivante la produttività di cui all'art. 15 comma 1 lett. K del C.C.N.L. 1998/2001, ma vengono accantonate nei quadri economici dei singoli progetti.

6. L'incentivo è comprensivo di ogni onere contributivo e fiscale a carico del Comune e del dipendente.

ART. 4

Individuazione delle figure di cui alle voci di Tab. "A" e di quelle incaricate della redazione degli atti di pianificazione

1. I responsabili di procedimento sono individuati dal regolamento di organizzazione nei rispettivi responsabili di settore (o nelle figure da questi delegate).

2. Il responsabile del Settore LL.PP. per ogni opera o lavoro pubblico previsto negli atti di programmazione e relative variazioni e in accordo ad essi determina, con proprio provvedimento:

- a) l'attribuzione al personale in forza al settore di quegli incarichi di cui alle voci di TAB "A" che possono essere svolti all'interno dell'ufficio;
- b) le attività, con riferimento alle voci di TAB. "A", che saranno affidate all'esterno, nonché le attività specialistiche di cui all'art. 3, c.3;
- c) l'assegnazione in considerazione della complessità o dell'entità del lavoro agli incaricati di cui alla lett. a) di uno o più collaboratori scelti fra il personale in forza al Settore o Settori attinenti, in questi casi dovranno essere espressamente indicati i compiti dei collaboratori.

3. Il responsabile del Settore Pianificazione Territoriale per ciascun atto di pianificazione previsto negli atti di programmazione e relative variazioni, la cui redazione sia stata, negli stessi atti di programmazione, prevista all'interno dell'ufficio, determina con proprio provvedimento:

- a) l'attribuzione al personale in forza al Settore degli incarichi relativi alla redazione dei singoli atti di pianificazione;
- b) le prestazioni specialistiche da affidare all'esterno;
- c) l'assegnazione, in considerazione della complessità o dell'entità del lavoro agli incaricati di cui alla lett. b) di uno o più collaboratori scelti fra il personale in forza al Settore o Settori attinenti, in questi casi dovranno essere espressamente indicati i compiti dei collaboratori.

4. In via eccezionale possono essere affidati compiti di collaborazione a dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altri settori previo parere favorevole dei responsabili interessati.

5. Ad uno stesso dipendente possono essere affidati più incarichi, dovrà comunque compatibilmente con le capacità professionali esistenti all'interno essere osservato un principio di rotazione.

6. In caso di comportamenti omissivi o di inerzia nello svolgimento degli incarichi ricevuti da parte degli incaricati o dei loro collaboratori, il Caposettore può adottare provvedimenti motivati di revoca previa messa in mora.

7. Il provvedimento di revoca comporta l'automatica esclusione dalle liquidazioni delle quote spettanti in relazione all'incarico oggetto della revoca.

ART. 5

Ripartizione del fondo

1. I responsabili dei Settori LL.PP. e Pianificazione Territoriale nei propri provvedimenti con cui attribuiscono al personale interno gli incarichi e individuano i loro collaboratori, dovranno indicare per ciascun nominativo le percentuali spettanti a ciascuno sulla base dei seguenti criteri:

A) Per le opere e i lavori pubblici saranno attribuite per intero agli incaricati le percentuali di cui alla TAB. "A" relativamente alle prestazioni svolte all'interno qualora non si siano avvalsi di collaboratori.

In caso si siano avvalsi di collaboratori una quota parte delle % di cui alla TAB "A" sarà riservata ai collaboratori. La quota destinata ai collaboratori può arrivare fino ad un massimo del 35% delle corrispondenti voci della TAB "A". L'entità della quota parte da destinare ai collaboratori e la suddivisione fra i medesimi è stabilita dal Caposettore nei provvedimenti di cui all'art. 4 comma 2 in ragione del lavoro richiesto.

B) Per gli atti di pianificazione redatti all'interno al responsabile del procedimento spetterà il 5% e all'incaricato il 95% qualora non si sia avvalso di collaboratori.

Qualora gli incaricati della redazione degli atti di pianificazione siano più di uno la % del 95% va suddivisa e nel proprio provvedimento il Caposettore deve indicare la quota spettante a ciascuno in ragione del lavoro richiesto.

Qualora l'incaricato o gli incaricati si siano avvalsi di collaboratori una quota parte fino ad un massimo del 35% va ripartita fra i collaboratori. L'entità della quota parte da destinare ai collaboratori e la suddivisione è stabilita dal Caposettore nei provvedimenti di cui all'art. 4 comma 3.

ART. 6

Liquidazione delle quote

1. Alla liquidazione delle quote si procede come segue:

- a) per le quote spettanti ai progettisti, coordinatori per la progettazione e loro collaboratori dopo l'appalto dei lavori.
- b) per le quote spettanti ai direttori dei lavori, responsabili lavori, coordinatori per l'esecuzione, collaudatori, dopo l'approvazione del certificato dell'avvenuto collaudo.
- c) per le quote spettanti al Responsabile del procedimento: 50% dopo l'appalto dei lavori, il 50% al collaudo definitivo approvato.

2. Alla liquidazione del fondo costituito dal 30% della tariffa professionale degli atti pianificatori si procede:

- a) per le quote spettanti ai progettisti ed ai loro collaboratori: 70% ad avvenuta adozione, 30% ad avvenuta approvazione degli enti sovraordinati;
- b) le quote spettanti ai responsabili del procedimento, con le stesse percentuali e modalità di cui alla lettera a).

3. Al pagamento dei compensi provvede l'ufficio personale sulla base di atti dei responsabili di settore che indichino i nomi dei beneficiari, la causale del beneficio, le modalità di calcolo del compenso e la fase realizzativa a cui si riferisce la liquidazione.

ART. 7

Assicurazione di progettisti e D.L.

1. L'Amministrazione Comunale provvederà entro due mesi dalla data di esecutività del presente atto, a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Inoltre provvederà ad eventuale integrazione della stessa quando diverrà esecutivo il provvedimento previsto dall'art. 17, della Legge 109/94.

2. L'attività di progettazione e D.L. viene espletata di norma durante l'orario di lavoro ordinario e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente indispensabili per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 8

Interruzione della progettazione in genere

1. Nel caso si interrompa l'iter progettuale di un'opera prevista o di un lavoro dal piano degli investimenti e successive modificazioni, non per causa dipendente dal progettista o dal nucleo di progettazione, l'Amministrazione Comunale liquiderà il compenso dovuto in relazione alle progettazioni regolarmente approvate.

2. Nel caso si interrompa l'iter progettuale di un atto di pianificazione previsto negli atti di programmazione e successive variazioni per cause non dipendenti dai tecnici incaricati, l'Amministrazione Comunale liquiderà il compenso dovuto in relazione alle parti svolte entro 3 mesi dalla loro consegna.

ART. 9

Norma transitoria

Si dà atto che le modalità e criteri di ripartizione del fondo stabiliti nel presente regolamento saranno adeguati, a seguito di chiarimenti legislativi o indirizzi giurisprudenziali, oppure in funzione di quanto emergerà in sede di contrattazione decentrata, conformemente al comma 1 dell'art. 18 della "Legge 109/94".